



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 48 del 21-05-2021

Oggetto: **ORDINANZA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 6 STRALCIO DI
REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE SULLA
GESTIONE E USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI DEI COMUNI DELLA
DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Pieve di Soligo è interessato da una vocazione agricola importante con forte presenza della coltivazione tipica della vite;
- una parte del territorio comunale ricade all'interno dell'area "Denominazione Conegliano Valdobbiadene – Prosecco D.O.C.G.";

CONSIDERATO l'andamento climatico di questo periodo particolarmente sfavorevole per la viticoltura, caratterizzato da abbondanti e continue precipitazioni piovose che sta interessando il territorio della zona D.O.C.G.;

ATTESO che le previsioni meteorologiche non sono favorevoli per l'immediato futuro;

VISTA la richiesta del Consorzio Tutela del Vino Conegliano - Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. (di seguito Consorzio), pervenuta in data 20/05/2021, prot. 10877, di deroga al divieto sull'uso dei prodotti fitosanitari, previsto dal Regolamento di Polizia Rurale vigente, permettendo l'utilizzo di sostanze attive antiperonosporiche di contatto, previste dalle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, sia per tipologia che per numero di trattamenti e per un limitato periodo (indicativamente fino al 12 giugno 2021);

VISTA la relazione tecnica meteo-climatica agli atti al prot. 10990 del 21/05/2021;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale – Stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari, approvato con deliberazione n. 73 del 20.12.2013 e modificato con deliberazione n. 46 del 29.07.2014 e n. 18 del 24.04.2018 del Consiglio Comunale di Pieve di Soligo, vigente dal 07.07.2018 (di seguito Regolamento);

PRESO ATTO, in particolare, dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il quale recita: "*Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatìa, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al*

divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361, H361d, H361f, H361fd, H362, in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG”;

CONSIDERATA la potenziale pressione peronosporica che si sta verificando nei vigneti della zona di tutela del Prosecco;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suindicate, di dover adottare l'ordinanza contingibile e urgente, al fine di evitare il rischio di infezioni nei vigneti nell'area del Prosecco D.O.C.G.;

DISPONE

la deroga prevista al suindicato art. 9, comma 3, del Regolamento vigente sull'uso dei prodotti fitosanitari, permettendo l'utilizzo di sostanze attive anti peronosporiche di contatto previste dalle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, sia per tipologia che per numero di trattamenti e fino al 12 giugno 2021, adottando in ogni caso tutte le precauzioni prescritte dalla legge;

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il contenuto della presente Ordinanza è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. il responsabile del procedimento è l'arch. Natale Grotto dell'Ufficio Unico Ambiente.

Pieve di Soligo, 21-05-2021

Il Sindaco
Soldan Stefano

